



**STATUTO DELL'UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI
DELLA CAMPANIA**

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

1. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Nola, Torre Annunziata, Avellino, Benevento, Nocera Inferiore, Napoli Nord e Vallo della Lucania, hanno costituito l'Unione regionale tra i Fori che assume la denominazione **UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA CAMPANIA**

2. L'Unione Regionale, che non ha scopo di lucro e promuove fra i Consigli che ne fanno parte la consultazione su temi e problemi di interesse professionale o che comunque possano riguardare interessi generali degli iscritti, al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di indirizzi e di progetto nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli.

Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, l'Ufficio di Presidenza dell'Unione Regionale può nominare Commissioni di studio, composte da avvocati iscritti agli albi dei Consigli dell'Ordine che partecipano all'Unione Regionale, organizzare o concorrere ad organizzare congressi e/o convegni, corsi di preparazione e di aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica e di interesse per gli iscritti, promuovere o partecipare ad attività culturali, scientifiche e centri di studi.

3. L'Unione Regionale opera nel territorio della Regione Campania ed ha sede in Torre del Greco alla via Tironi, Villa Enrico De Nicola n° 6, messa a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre

Annunziata.

4. La durata dell'Unione Regionale è illimitata. Ogni Consiglio dell'Ordine ha diritto di ritirare la propria adesione con comunicazione scritta diretta al Presidente dell'Unione Regionale entro giorni novanta prima della scadenza di ciascun anno solare.

ASSOCIATI

5. Possono entrare a far parte dell'Unione i Consigli degli Ordini degli avvocati che ne facciano richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza, il quale esaminata la domanda ne delibera la eventuale ammissione.

I Consigli dell'Ordine membri dell'Unione Regionale partecipano alla stessa attraverso il loro Presidente in carica. Fanno parte di diritto dell'Unione, con voto consultivo i rappresentanti dei Distretti delle Corti di Appello di Napoli e di Salerno presso il Consiglio Nazionale Forense e presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense e presso l'OCF.

6. I Consigli degli Ordini, membri dell'Unione Regionale, hanno il dovere di partecipare alle assemblee, di versare la quota annuale, di contribuire alle spese dell'Unione stessa ed hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Unione Regionale.

7. E' consentito in ogni tempo il recesso degli associati dall'Unione, ancorché non ricorra una giusta causa.

8. Costituisce causa di esclusione la reiterata morosità nel pagamento delle quote deliberate dall'Ufficio di Presidenza. L'esclusione verrà deliberata dall'Ufficio di Presidenza a maggioranza dei suoi componenti, non computandosi nei relativi quorum, il voto spettante al

rappresentante dell'Ordine espulso.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

9. L'Unione Regionale è amministrata da un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente stesso, da due Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e da cinque consiglieri con specifiche funzioni organizzative.

L'Ufficio di Presidenza dell'Unione Regionale cura inoltre la instaurazione di rapporti con Consigli dell'Ordine di altri Distretti, con altre Unioni Regionali o interregionali nonché Istituzioni ed Enti.

10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza devono essere eletti tra gli avvocati iscritti agli Ordini che compongono l'Unione, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, e cioè dai presidenti dei Consigli dell'Ordine in carica, secondo i valori di voto di cui al successivo articolo otto del presente statuto. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il candidato iscritto da data più remota al proprio ordine di appartenenza.

Non appena terminato lo spoglio delle schede, il Presidente uscente proclamerà il risultato delle elezioni. Subito dopo gli eletti, che abbiano accettato la nomina, provvederanno alla nomina del Presidente, dei due Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere. Le cariche non sono cumulabili tra loro.

Qualora a seguito di rinuncia, dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno uno dei componenti l'ufficio di Presidenza, l'Assemblea nella prima riunione immediatamente successiva al verificarsi di tale

evento, provvedere alla sua sostituzione. Il nuovo nominato durerà in carica fino allo spirare del termine di durata originaria nella carica del componente l'Ufficio di Presidenza cessato.

Le votazioni per le cariche avverranno o per acclamazione ovvero a scrutinio segreto.

11. L'Ufficio di Presidenza resta in carica per un triennio. Per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza ogni Consiglio dell'Ordine può proporre un solo candidato e deve essere rispettata, alla scadenza del triennio, la rotazione nella designazione degli incarichi tra i Consigli dell'Ordine. Nella prima riunione dell'Unione Regionale si procederà, con votazione a maggioranza semplice alla designazione delle cariche di cui al comma 1.

I componenti l'Ufficio di Presidenza non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni della carica.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora indetta per la riunione, fatta pervenire ai singoli componenti anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno, tre giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, anche telefonicamente.

Si riunisce presso la sede dell'Unione od altrove, purché in Italia.

La riunione è validamente costituita quando ad essa partecipano almeno i due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la rappresentanza.

12. La rappresentanza dell'Unione Regionale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente iscritto da data più remota al proprio ordine di appartenenza.

Il Segretario assiste il Presidente, cura la corrispondenza, redige il verbale delle riunioni sia dell'Ufficio di Presidenza che dell'Assemblea dell'Unione e lo sottoscrive con il Presidente.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell'Unione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione e firma i mandati di pagamento.

ASSEMBLEE

13. L'assemblea dell'Unione si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e straordinaria in caso di urgenza. Alle sedute partecipano i Consigli dell'Ordine membri dell'Unione Regionale attraverso il loro Presidente in carica, ovvero altro Consigliere espressamente delegato dal Presidente, nonché i componenti dell'Ufficio di Presidenza. Partecipano altresì con voto consultivo i rappresentanti dei Distretti delle Corti di Appello di Napoli e di Salerno presso il Consiglio Nazionale Forense e presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense e OCF. La seduta è presieduta dal Decano dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine che partecipano all'Unione Regionale, ovvero in sua assenza dal Presidente più anziano di età. Le sedute dell'Unione Regionale avranno luogo, di norma, nella sede dell'Unione Regionale, salvo variazioni per ragioni di opportunità. Le sedute sono aperte, senza diritto di voto, agli iscritti degli Ordini che

partecipano all'Unione Regionale nonché degli altri Ordini Forensi Italiani.

In casi eccezionali, espressamente indicati nella convocazione dell'ordine del giorno, la seduta rimane riservata ai soli aventi diritto di cui ai capoversi 2 e 3 del presente articolo.

14. Le convocazioni, su ordine del giorno predisposto dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei cinque giorni successivi, al ricevimento della convocazione, i Presidenti degli Ordini possono chiedere al Presidente dell'Unione che siano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Presidente, senza il rispetto del termine di cui sopra, convoca la riunione anche telefonicamente attestando personalmente l'avvenuta convocazione, ovvero a mezzo fax o con l'utilizzo di altro sistema informatico.

15. Le delibere dell'Assemblea dell'Unione Regionale sono assunte a maggioranza semplice, tenendo conto del numero degli iscritti di ciascun Consiglio dell'Ordine ai quali vengono attribuiti i seguenti voti:

fino a 1.000 iscritti voti 1;

da 1.001 a 2.000 iscritti voti 2;

da 2.001 a 5.000 iscritti voti 3;

oltre 5.001 iscritti voti 6.

16. Delle riunioni deve redigersi a cura del Segretario, verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

PATRIMONIO - BILANCIO

17. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Unione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dalle quote annuali di adesione;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Unione.

18. Gli esercizi vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di aprile di ogni anno, dovrà tenersi l'assemblea per l'approvazione, su proposta del Presidente, del bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto dal Tesoriere e corredato da una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

Gli eventuali saldi attivi di gestione dovranno essere reimpiegati per le attività dell'Unione, non essendo consentita la distribuzione di utili od avanzi di gestione.

19. Nella prima riunione di ogni anno l'Assemblea dell'Unione Regionale delibera le linee programmatiche di attività ed approva, su proposta del Presidente, il bilancio annuale preventivo predisposto dal Tesoriere. In tale seduta l'Assemblea dell'Unione Regionale delibera altresì l'entità dei contributi ordinari annui dovuti dai vari Ordini rappresentati in ragione del numero degli iscritti, salva sempre la determinazione successiva di contributi straordinari che si rendessero necessari. La erogazione di contributi a favore di singoli o di enti è

deliberata nella riunione dell'Unione Regionale e viene eseguita dal Presidente e dal Tesoriere. In caso di urgenza le indicate erogazioni vengono disposte dall'Ufficio di Presidenza ed eseguite dal Presidente e dal Tesoriere.

20. Lo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'art. 21 c.c. ultimo comma, sarà deliberato dall'Assemblea la quale nominerà un liquidatore determinandone i poteri. Costituisce causa di scioglimento dell'Unione il venir meno di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Ordini associati.

L'eventuale patrimonio residuo verrà ripartito tra gli Ordini associati, in parti uguali tra loro.

21. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazioni assunte con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, sempre con attribuzione di voti ai singoli rappresentanti dei Consigli, ai sensi del precedente art. 6.